

Proposta di legge relativa a modifiche alla legge regionale 10 novembre 2014, n.65 (Norme in materia di governo del territorio).

Sommario

Preambolo

Art.1 - Piano operativo intercomunale. Modifiche all'articolo 10, comma 3 della l.r. 65/2014

Art.2 - Adozione e approvazione del piano operativo intercomunale. Inserimento dell'articolo 23 bis nella l.r.65/2014

Art.3 - L'informazione e la partecipazione dei cittadini alla formazione degli atti di governo del territorio. Modifiche all'articolo 36 della l.r.65/2014

Art.4 - Osservatorio paritetico della pianificazione. Modifiche all'articolo 54 della l.r.65/2014

Art.5 - Il sistema informativo regionale integrato per il governo del territorio. Inserimento dell'articolo 54 bis nella l.r.65/2014

Art.6 - Infrastruttura per l'informazione territoriale. Sostituzione dell'articolo 55 della l.r.65/2014

Art.7 - Disposizioni in materia di telerilevamento. Inserimento dell'articolo 55 bis nella l.r.65/2014

Art.8 - Piattaforma unica per la gestione dei procedimenti di formazione degli atti di governo del territorio. Inserimento dell'articolo 55 ter nella l.r.65/2014

Art.9 - Disposizioni sulla formazione e gestione del sistema regionale. Sostituzione dell'articolo 56 della l.r.65/2014

Art.10 - Adeguamento alle disposizioni in materia di definizioni uniformi e di pianificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio. Modifiche all'articolo 63 della l.r. 65/2014

Art.11 - Adeguamento alle disposizioni in materia di definizioni uniformi e di pianificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio. Modifiche all'articolo 74 della l.r. 65/2014

Art.12 - Adeguamento alle disposizioni in materia di definizioni uniformi e di pianificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio. Modifiche all'articolo 83 della l.r. 65/2014

Art.13 - Progetti di paesaggio. Modifiche all'articolo 89 della l.r.65/201

Art.14 - Disposizioni per l'adeguamento alla normativa statale della disciplina sui mutamenti di destinazione d'uso senza opere. Modifiche all'articolo 98 della l.r.65/2014

Art.15 - Disposizioni per l'adeguamento alla normativa statale della disciplina sui mutamenti di destinazione d'uso senza opere. Modifiche all'articolo 99 della l.r.65/2014

Art.16 - Precisazione terminologica. Modifiche all'articolo 104 della l.r.65/2014

Art.17 - Adeguamento alle disposizioni in materia di definizioni uniformi e di pianificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio. Modifiche all'articolo 112 della l.r. 65/2014

Art.18 - Correzione refuso. Modifiche all'articolo 113 della l.r.65/2014

Art.19 - Disposizioni sul procedimento di approvazione dei piani attuativi dei bacini estrattivi delle Alpi Apuane. Modifiche all'articolo 114 della l.r.65/2014

Art.20 - Adeguamento della normativa regionale alla normativa statale. Introduzione della SCIA in sanatoria. Modifiche all'articolo 122 della l.r.65/2014

Art.21 - Adeguamento alle disposizioni in materia di definizioni uniformi e di pianificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio. Modifiche all'articolo 124 della l.r. 65/2014

Art.22 - Adeguamento alle disposizioni in materia di definizioni uniformi e di pianificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio. Modifiche all'articolo 125 della l.r. 65/2014

Art.23 - Adeguamento alle disposizioni in materia di definizioni uniformi e di pianificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio. Modifiche all'articolo 127 della l.r. 65/2014

Art.24 - Disposizioni per l'adeguamento alla normativa statale della disciplina sui mutamenti di destinazione d'uso senza opere. Modifiche all'articolo 134 della l.r.65/2014

Art.25 - Disposizioni per l'adeguamento alla normativa statale della disciplina sui mutamenti di destinazione d'uso senza opere e alle disposizioni in materia di definizioni uniformi e di pianificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio. Modifiche all'articolo 135 della l.r.65/2014

Art.26 - Disposizioni per l'adeguamento alla normativa statale della disciplina sui mutamenti di destinazione d'uso senza opere. Modifiche all'articolo 136 della l.r.65/2014

Art.27 - Adeguamento alle disposizioni in materia di definizioni uniformi e di pianificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio. Modifiche all'articolo 139 della l.r. 65/2014

Art.28 - Adeguamento della normativa regionale alla normativa statale. Introduzione della SCIA in sanatoria. Modifiche all'articolo 182 della l.r.65/2014

Art.29 - Disposizioni per l'adeguamento alla normativa statale della disciplina sui mutamenti di destinazione d'uso senza opere. Modifiche all'articolo 183 della l.r.65/2014

Art.30 - Adeguamento alle disposizioni in materia di definizioni uniformi e di pianificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio. Modifiche all'articolo 184 della l.r. 65/2014

Art.31 - Adeguamento alle disposizioni in materia di definizioni uniformi e di pianificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio. Modifiche all'articolo 188 della l.r. 65/2014

Art.32 - Disposizioni per l'adeguamento alla normativa statale della disciplina sui mutamenti di destinazione d'uso senza opere. Modifiche all'articolo 191 della l.r.65/2014

Art.33 - Disposizioni per l'adeguamento alla normativa statale della disciplina sui mutamenti di destinazione d'uso senza opere e alle disposizioni in materia di definizioni uniformi e di pianificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio. Modifiche all'articolo 196 della l.r.65/2014

Art.34 - Adeguamento alle disposizioni in materia di definizioni uniformi e di pianificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio. Modifiche all'articolo 197 della l.r. 65/2014

Art.35 - Disposizioni per l'adeguamento alla normativa statale della disciplina sui mutamenti di destinazione d'uso senza opere. Modifiche all'articolo 200 della l.r.65/2014

Art.36 - Disposizioni per l'adeguamento alla normativa statale della disciplina sui mutamenti di destinazione d'uso senza opere. Modifiche all'articolo 201 della l.r.65/2014

Art.37 - Disposizioni per l'adeguamento alla normativa statale della disciplina sui mutamenti di destinazione d'uso senza opere. Abrogazione dell'articolo 202 della l.r.65/2014

Art.38 - Disposizioni per l'adeguamento alla normativa statale della disciplina sui mutamenti di destinazione d'uso senza opere. Modifiche all'articolo 205 della l.r.65/2014

Art.39 - Adeguamento della normativa regionale alla normativa statale. Introduzione della SCIA in sanatoria. Modifiche all'articolo 209 della l.r.65/2014

Art.40 - Adeguamento alle disposizioni in materia di definizioni uniformi e di pianificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio. Modifiche all'articolo 220 della l.r. 65/2014

Art.41 - Disposizioni transitorie. Modifiche all'articolo 238 della l.r.65/2014

Art.42 - Abrogazione dell'articolo 241 della l.r.65/2014 sulla disciplina transitoria con riferimento alla superficie utile lorda per gli interventi di rigenerazione urbana

Art.43 - Disposizioni particolari per interventi industriali, artigianali, commerciali al dettaglio, direzionali e di servizio. Inserimento dell'articolo 252 ter nella l.r.65/2014

Art.44 - Disposizioni particolari per il recepimento dei progetti di paesaggio negli strumenti urbanistici. Introduzione dell'articolo 252 quater alla l.r.65/2014

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117 della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera l) m) m bis) z), dello Statuto;

Vista la legge 2 febbraio 1960, n. 68 (Norme sulla cartografia ufficiale dello Stato e sulla disciplina della produzione e dei rilevamenti terrestri e idrografici);

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale);

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);

Vista la legge regionale 18 febbraio 2015, n. 19 (Disposizioni in materia di dati aperti e loro riutilizzo);

Considerato quanto segue:

- 1 al fine di raggiungere l'obiettivo del completamento della pianificazione di area vasta è necessario prevedere che i comuni possano redigere il piano operativo intercomunale, oltre al piano strutturale intercomunale, già disciplinato dalla l.r.65/2014;
2. è necessario semplificare i procedimenti per l'approvazione dei piani attuativi di minime dimensioni o che non comportino consumo di nuovo suolo, prevedendo che le attività di partecipazione previste dalla l.r.65/2014, in tali casi, siano svolte solo qualora l'amministrazione comunale competente lo ritenga necessario;
3. ai sensi di quanto previsto dall'articolo 14 del d.lgs.82/2005, è necessario che le regioni e gli enti locali implementino l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per garantire servizi migliori ai cittadini e alle imprese;
4. è necessario promuovere sul territorio regionale azioni dirette a realizzare la condivisione di tutte le banche dati territoriali, al fine di consentirne l'utilizzo da parte di tutti i soggetti istituzionali interessati;
5. è necessario implementare e consolidare l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in conformità a quanto previsto dalla citata normativa nazionale sull'amministrazione digitale, anche con riferimento ai procedimenti di formazione, adozione e approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica;
6. è necessario modificare la disciplina dei mutamenti di destinazione d'uso contenuta nella l.r. 65/2014, al fine di conseguire un migliore allineamento a quanto disposto dalla normativa statale (d.p.r.380/2001 e d.lgs. 222/2016);
7. è opportuno prevedere la SCIA in sanatoria, nei casi ammessi dalla normativa statale;
8. è necessario modificare alcune disposizioni della l.r.65/2014 per l'adeguamento alle nuove disposizioni in materia di definizioni uniformi e unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio, in recepimento dell'Intesa fra Governo, regioni e comuni, sottoscritta in data 20 ottobre 2016;
9. nelle more dell'approvazione dei nuovi strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, è necessario consentire ai comuni di approvare varianti agli strumenti urbanistici scaduti per la realizzazione di interventi industriali, artigianali, commerciali al dettaglio, direzionali e di servizi in contesti produttivi esistenti, oltre che per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico;

Approva la seguente legge

Art.1

Piano operativo intercomunale. Modifiche all'articolo 10 della l.r. 65/2014

1. Dopo la lettera a) del comma 3 dell'articolo 10 della l.r.65/2014 è aggiunta la seguente: “a bis) il piano operativo intercomunale;”.

Art.2

Adozione e approvazione del piano operativo intercomunale. Inserimento dell'articolo 23 bis nella l.r.65/2014

1. Dopo l'articolo 23 della l.r.65/2014 è inserito il seguente:

“Art. 23 bis

Adozione e approvazione del piano operativo intercomunale

1. I comuni che hanno approvato i piani strutturali intercomunali ai sensi dell'articolo 23 possono procedere con l'adozione e l'approvazione dei piani operativi intercomunali, secondo il procedimento di cui al medesimo articolo.” .

Art.3

L'informazione e la partecipazione dei cittadini alla formazione degli atti di governo del territorio.
Modifiche all'articolo 36 della l.r.65/2014

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 36 della l.r.65/2014 è inserito il seguente:

“2 bis. E' facoltà del comune assoggettare i piani attuativi non sottoposti a VAS alle attività di partecipazione previste dalla presente legge, dal regolamento attuativo e dalle linee guida regionali. Restano fermi gli obblighi di informazione previsti dalla suddetta normativa.”.

Art.4

Osservatorio paritetico della pianificazione. Modifiche all'art.54 della l.r.65/2014

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 54 della l.r.65/2014 è inserito il seguente:

“1 bis. Oltre all'attività di monitoraggio, l'osservatorio paritetico ha lo scopo di coordinare il confronto sui processi di informatizzazione delle attività inerenti il governo del territorio nell'ambito del sistema informativo regionale integrato di cui all'articolo 54 bis.”.

Art.5

Il sistema informativo regionale integrato per il governo del territorio.

Inserimento dell'articolo 54 bis nella l.r.65/2014

1. Dopo l'articolo 54 della l.r.65/2014 è inserito il seguente:

“Art. 54 bis

Il sistema informativo regionale integrato per il governo del territorio

1. Al fine di supportare l'attuazione delle politiche e l'attività amministrativa in materia di governo del territorio per la conoscenza, disciplina, valutazione e monitoraggio del patrimonio territoriale come definito all'articolo 3 è istituito il sistema informativo regionale integrato per il governo del territorio, di seguito denominato “sistema regionale”.

2. Per sistema regionale si intende il complesso delle infrastrutture, dei modelli di interoperabilità e delle procedure informatiche che hanno rilievo per l'esercizio delle funzioni nella materia del governo del territorio.

3. Sono componenti strutturali del sistema regionale l'infrastruttura per l'informazione territoriale e la piattaforma del sistema di gestione degli atti di governo del territorio .

4. L'infrastruttura per l'informazione territoriale costituisce il riferimento conoscitivo unitario a supporto dell'elaborazione, della valutazione e del monitoraggio degli atti di governo del territorio.
5. Il sistema di gestione degli atti di governo del territorio è la piattaforma unica dei procedimenti amministrativi inerenti agli atti di governo del territorio di competenza dei soggetti istituzionali di cui all'articolo 8.
6. La piattaforma di cui ai commi 3 e 5 è istituita con deliberazione della Giunta regionale.”.

Art.6

Infrastruttura per l'informazione territoriale. Sostituzione dell'articolo 55 della l.r.65/2014

1. L'articolo 55 della l.r.65/2014 è sostituito dal seguente:

“Art. 55

Infrastruttura per l'informazione territoriale

1. Ai fini della presente legge, per informazione territoriale si intende il complesso delle informazioni, localizzate geograficamente, relative ai fenomeni naturali e antropici, con particolare riferimento a quelle che costituiscono l'insieme delle conoscenze inerenti lo stato di fatto e di diritto del territorio, del paesaggio, dell'ambiente e delle sue risorse.

2. Secondo quanto previsto dall'articolo 56, nell'ambito dell'infrastruttura si provvede all'organizzazione dell'informazione territoriale, al suo aggiornamento, documentazione e diffusione, garantendone l'accessibilità a tutti i soggetti interessati.

3. L'infrastruttura per l'informazione territoriale è costituita da:

- a) i dati territoriali e i relativi metadati che, insieme, costituiscono la base informativa territoriale regionale, di seguito denominata BIT;
- b) i servizi e le tecnologie di rete relativi al funzionamento, all'accesso e all'utilizzo pubblico della base informativa di cui alla lettera a).

4. Le componenti fondamentali della BIT sono:

- a) i dati di base derivanti dall'attività di telerilevamento di cui all'articolo 55 bis;
- b) le basi informative topografiche, quali la carta tecnica regionale in scala 1: 10.000 e in scala a 1: 2.000, nel rispetto delle attribuzioni degli organi cartografici dello Stato di cui alla legge 2 febbraio 1960, n.68 (Norme sulla cartografia ufficiale dello Stato e sulla disciplina della produzione e dei rilevamenti terrestri e idrografici);
- c) le basi informative tematiche di interesse generale sulle condizioni delle componenti del patrimonio territoriale di cui all'articolo 3;
- d) le basi informative sullo stato di fatto e di diritto del territorio risultante dagli atti di governo del territorio.

5. Al fine di agevolare la fruibilità, l'interoperabilità e il riuso della BIT, le informazioni sono documentate relativamente ai seguenti aspetti:

- a) caratteristiche tecniche, di qualità e di validità dei dati;
- b) competenza e responsabilità della creazione, manutenzione e conservazione dei dati;
- c) modalità di distribuzione e di accesso ai dati;

d) diritti e limitazioni d'uso dei dati.

6. L'infrastruttura per l'informazione territoriale garantisce i servizi di rete ad accesso pubblico, quali servizi di ricerca, consultazione e scarico dei dati territoriali componenti la BIT.”.

Art.7

Disposizioni in materia di telerilevamento.

Inserimento dell'articolo 55 bis nella l.r.65/2014

1. Dopo l'articolo 55 della l.r.65/2014 è inserito il seguente:

“Art. 55 bis

Attività di telerilevamento

1. La Regione, nell'ambito dell'infrastruttura per l'informazione territoriale, acquisisce i dati territoriali di base anche tramite tecniche di telerilevamento funzionali alle materie di propria competenza, secondo le seguenti tipologie di rilievi:

a) rilievi periodici mediante acquisizione di dati territoriali effettuati con cadenza regolare finalizzati all'aggiornamento delle basi informative di cui all'articolo 55;

b) rilievi per indagini specifiche mediante acquisizione di dati territoriali effettuati all'occorrenza su porzioni limitate del territorio regionale e finalizzati al monitoraggio di specifici fenomeni.

2. La Giunta regionale, mediante propria deliberazione, detta indirizzi per l'attività di telerilevamento, quale supporto informativo fondamentale alle attività di aggiornamento della BIT.

3. Con la deliberazione di cui al comma 2, la Regione provvede anche ai programmi di realizzazione della BIT, mediante le proprie strutture.”.

Art.8

Piattaforma unica per la gestione dei procedimenti di formazione degli atti di governo del territorio.

Inserimento dell'articolo 55 ter nella l.r.65/2014

1. Dopo l'articolo 55 bis della l.r.65/2014 è inserito il seguente:

“Art. 55 ter

Piattaforma unica per la gestione dei procedimenti di formazione degli atti di governo del territorio

1. La piattaforma del sistema di gestione degli atti di governo del territorio è costituita dagli applicativi di ausilio alle diverse fasi del procedimento di formazione degli atti di governo del territorio, nonché da tutti gli altri applicativi orientati a coadiuvare l'azione amministrativa e progettati in conformità al regolamento di cui all'articolo 56.

2. La piattaforma di cui al comma 1 costituisce il riferimento unico per la gestione del procedimento di adozione e di approvazione degli atti di governo del territorio, ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 65/2014.

Art.9

Disposizioni sulla formazione e gestione del sistema regionale.

Sostituzione dell'articolo 56 della l.r.65/2014

1. L'articolo 56 della l.r.65/2014 è sostituito dal seguente:

“Art. 56

Formazione e gestione del sistema regionale

1. La formazione e la gestione integrata del sistema regionale è effettuata nel rispetto degli indirizzi comunitari e nazionali in tema di utilizzo e diffusione dei dati nella pubblica amministrazione.

2. La Regione, le province, la città metropolitana, i comuni e gli altri enti pubblici interessati concorrono alla formazione ed alla gestione integrata del sistema regionale. La Regione ne assicura le condizioni per il funzionamento secondo il regolamento di cui al comma 8.

3. I soggetti di cui al comma 2 realizzano, nell'ambito del sistema regionale, la BIT. La Regione provvede alla realizzazione delle componenti di cui all'articolo 55, comma 4 lettera a) e lettera b). Essa provvede altresì alla realizzazione della componente di cui alla lettera c) per le proprie competenze e, unitamente ai soggetti di cui al comma 2, alla realizzazione delle altre componenti di cui alla lettera d) della medesima disposizione.

5. I soggetti istituzionali di cui all'articolo 8 sono tenuti al conferimento gratuito al sistema regionale dei dati della conoscenza necessaria al governo del territorio in loro possesso, secondo regole tecniche concordate. Ad analogo conferimento possono procedere altresì gli altri enti pubblici o altri soggetti che ne dispongano, sulla base di specifici accordi con la Regione.

6. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, la Regione emana uno o più regolamenti diretti a definire e disciplinare le modalità di realizzazione e gestione del sistema regionale ed in particolare:

a) le modalità di realizzazione e gestione dell'infrastruttura per l'informazione territoriale e i dati di monitoraggio di cui all'articolo 15;

b) le modalità di realizzazione e funzionamento della piattaforma di gestione degli atti di governo del territorio.

7. Tutti i cittadini possono accedere gratuitamente alla BIT del sistema regionale.

8. La Regione assegna contributi per la creazione degli archivi di interesse congiunto costituenti la BIT e per i quali la Regione stessa abbia definito apposite specifiche tecniche. Il contributo regionale assegnato, determinato con riferimento ai costi effettivi di creazione degli archivi, non può superare il 50 per cento del costo complessivo a carico dei beneficiari ed è condizionato alla effettiva consegna degli archivi previsti ed al loro collaudo.”.

Art.10

Adeguamento alle disposizioni in materia di definizioni uniformi e di pianificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio. Modifiche all'articolo 63 della l.r. 65/2014

1. Alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 63 della l.r.65/2014 le parole “utile lorda” sono sostituite con la parola “edificabile”.

Art. 11

Adeguamento alle disposizioni in materia di definizioni uniformi e di pianificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio. Modifiche all'articolo 74 della l.r. 65/2014

1. Alle lettere a) e b) del comma 9 dell'articolo 74 della l.r.65/2014 la parola “utile” è sostituita con la parola “calpestabile”.

Art. 12

Adeguamento alle disposizioni in materia di definizioni uniformi e di pianificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio. Modifiche all'articolo 83 della l.r. 65/2014

1. Al comma 2 dell'articolo 83 della l.r.65/2014 le parole “utile lorda” sono sostituite con la parola “edificabile”.
2. Al comma 7 dell'articolo 83 della l.r.65/2014 le parole “utili lorde” sono sostituite con le parole “edificabili”.

Art.13

Progetti di paesaggio.

Modifiche all'articolo 89 della l.r.65/2014

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 89 della l.r.65/2014 è aggiunto il seguente:

“2 bis. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, qualora i progetti di territorio siano attuativi del PIT, nella sua funzione di piano con valenza paesaggistica, essi assumono la denominazione di progetti di paesaggio.”

Art. 14

Disposizioni per l'adeguamento alla normativa statale della disciplina sui mutamenti di destinazione d'uso senza opere. Modifiche all'articolo 98 della l.r.65/2014

1. Il comma 1 dell'articolo 98 della l.r.65/2014 è sostituito dal seguente:

“1. I comuni possono dotarsi della disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni, costituente contenuto integrativo del piano operativo oppure specifico piano di settore ad esso correlato. Tale disciplina tiene conto degli obiettivi definiti dal piano strutturale per le diverse UTOE e definisce, con riferimento a specifiche fattispecie, immobili o aree, i mutamenti della destinazione d'uso eseguiti, in assenza di opere edilizie, all'interno della stessa categoria funzionale da assoggettare a comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).”.

Art. 15

Disposizioni per l'adeguamento alla normativa statale della disciplina sui mutamenti di destinazione d'uso senza opere. Modifiche all'articolo 99 della l.r.65/2014

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 99 della l.r.65/2014 la punteggiatura è così modificata: “.” è sostituito con “;”.
2. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 99 della l.r.65/2014 prima della parola “rilevante” è inserita la seguente: “urbanisticamente”.
3. Al comma 3 dell'articolo 99 della l.r.65/2014 dopo la parola “comunali” sono aggiunte le seguenti: “o la disciplina di cui all'articolo 98”.
4. Alla lettera c) del comma 6 dell'articolo 99 della l.r.65/2014 dopo la parola “comunale” sono inserite le seguenti: “, fermo restando quanto previsto dall'articolo 83 per gli edifici abitativi situati nel territorio rurale”.

Art.16

Correzione refuso. Modifiche all'articolo 104 della l.r.65/2014

1. Al comma 7 dell'articolo 104 della l.r.65/2014 le parole “delle verifiche” sono sostituite dalle seguenti: “ del controllo”.

Art.17

Adeguamento alle disposizioni in materia di definizioni uniformi e di pianificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio. Modifiche all'articolo 112 della l.r. 65/2014

1. Al comma 1 dell'articolo 112 della l.r.65/2014 le parole “utile lorda” sono sostituite con la parola “edificabile”.

Art.18

Correzione refuso. Modifiche all'articolo 113 della l.r.65/2014

1. Al comma 3 dell'articolo 113 della l.r.65/2014 dopo la parola “pianificazione” sono aggiunte le seguenti: “territoriale e”.

Art.19

Disposizioni sul procedimento di approvazione dei piani attuativi dei bacini estrattivi delle Alpi Apuane.

Modifiche all'articolo 114 della l.r.65/2014

1. Al comma 2 dell'articolo 114 della l.r.65/2014 le parole “della coerenza con il piano strutturale,” sono eliminate.

Art. 20

Adeguamento della normativa regionale alla normativa statale. Introduzione della SCIA in sanatoria. Modifiche all'articolo 122 della l.r.65/2014

1. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 122 della l.r.65/2014 è sostituita dalla seguente: “a) gli edifici eseguiti in assenza di titolo abilitativo edilizio o in totale difformità o con variazioni essenziali rispetto allo stesso, ad esclusione di quelli per i quali sia stata ottenuta la sanatoria ai sensi dell’articolo 209;”.

Art.21

Adeguamento alle disposizioni in materia di definizioni uniformi e di pianificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio. Modifiche all'articolo 124 della l.r. 65/2014

1. Al comma 1 dell'articolo 124 della l.r.65/2014 le parole “utile lorda” sono sostituite con la parola “edificabile”.

Art. 22

Adeguamento alle disposizioni in materia di definizioni uniformi e di pianificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio. Modifiche all'articolo 125 della l.r. 65/2014

1. Al numero 3) della lettera b) del comma 3 dell'articolo 125 della l.r.65/2014 le parole “al rapporto” sono sostituite con le parole “all'indice”.

2. Al numero 3 quater) della lettera b) del comma 3 dell'articolo 125 della l.r.65/2014 la punteggiatura è così modificata: “.” è sostituito con “;”.

3. Al numero 4) della lettera b) del comma 3 dell'articolo 125 della l.r.65/2014 le parole “utile lorda” sono sostituite con la parola “edificabile”.

Art.23

Adeguamento alle disposizioni in materia di definizioni uniformi e di pianificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio. Modifiche all'articolo 127 della l.r. 65/2014

1. Al comma 1 dell'articolo 127 della l.r.65/2014 le parole “utile lorda” sono sostituite con la parola “edificabile”.

Art.24

Disposizioni per l'adeguamento alla normativa statale della disciplina sui mutamenti di destinazione d'uso senza opere. Modifiche all'articolo 134 della l.r.65/2014

1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 134 della l.r.65/2014 è inserita la seguente:

“e bis) i mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d’uso di immobili, o di loro parti, anche nei casi in cui non siano accompagnati dall'esecuzione di opere edilizie, ove ricadenti all'interno delle zone omogenee “A” di cui al d.m. 1444/1968 o ad esse assimilate dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica;”.

2. Alla lettera l) del comma 1 dell'articolo 134 della l.r.65/2014 le parole “volume, calcolato” sono sostituite dalle seguenti “volumetria, calcolata”.
3. Al comma 2 dell'articolo 134 della l.r.65/2014 la frase che inizia con le parole “, ai fini” fino alle parole “380/2001” sono eliminate.
4. Dopo il comma 2 dell'articolo 134 della l.r.65/2014, è inserito il seguente: “2 bis. Possono altresì essere realizzati mediante SCIA in alternativa al permesso di costruire i mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d’uso di cui al comma 1, lettera e bis).”.

Dopo il comma 2bis dell’articolo 134 della l.r.65/2014, è inserito il seguente: “2 ter. Nei casi di cui ai commi 2 e 2 bis, il procedimento si svolge secondo quanto disposto dall’articolo 145, restando ferme le sanzioni penali previste dal d.p.r. 380/2001.”.

Art.25

Disposizioni per l'adeguamento alla normativa statale della disciplina sui mutamenti di destinazione d'uso senza opere e alle disposizioni in materia di definizioni uniformi e di pianificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio. Modifiche all'articolo 135 della l.r.65/2014

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 135 della l.r.65/2014 le parole “dei volumi” sono sostituite con le parole “delle volumetrie” e la parola “fabbricabilità” è sostituita con la parola “edificabilità”.
2. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 135 della l.r.65/2014 dopo la parola “mutamenti” sono inserite le seguenti “urbanisticamente rilevanti”.
3. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 135 della l.r.65/2014 è sostituita dalla seguente:

“c) fermo restando quanto previsto dall’articolo 134, commi 1, lettera e bis), e 2 bis e dall'articolo 136, comma 2, lettera a bis), gli interventi di restauro e di risanamento conservativo, ossia quelli rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano anche il mutamento urbanisticamente rilevante delle destinazioni d'uso purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi. Tali interventi comprendono il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio. Gli interventi di restauro e risanamento conservativo comprendono altresì gli interventi sistematici volti alla conservazione ed all’adeguamento funzionale di edifici ancorché di recente origine, eseguiti nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo edilizio;”
4. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 135 della l.r.65/2014 le parole “comma 2” sono sostituite dalle seguenti “commi 1, lettera e bis), 2 e 2 bis”.
5. Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 135 della l.r.65/2014 le parole “un volume aggiuntivo” sono sostituite con le parole “una volumetria aggiuntiva”.
6. La lettera e bis) del comma 2 dell'articolo 135 della l.r.65/2014 è sostituita dalla seguente:

“e bis) i mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d’uso di immobili, o di loro parti, anche nei casi in cui non siano accompagnati dall'esecuzione di opere edilizie, ricadenti all'esterno delle zone omogenee “A” di cui al d.m. 1444/1968 o ad esse assimilate dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica;”

Art.26

Disposizioni per l'adeguamento alla normativa statale della disciplina sui mutamenti di destinazione d'uso senza opere. Modifiche all'articolo 136 della l.r.65/2014

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 136 della l.r.65/2014 è inserita la seguente:

“b bis) i mutamenti della destinazione d'uso di immobili, o di loro parti, eseguiti all'interno della stessa categoria funzionale in assenza di opere edilizie, fatto salvo quanto previsto dalla disciplina di cui all'articolo 98;”

2. Alla lettera a bis) del comma 2 dell'articolo 136 della l.r.65/2014, dopo la parola “edificio” sono inserite le seguenti: “e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d'uso”.

3. Dopo la lettera a ter) del comma 2 dell'articolo 136 della l.r.65/2014 è inserito il seguente:

“a quater) i mutamenti della destinazione d'uso di immobili, o di loro parti, eseguiti all'interno della stessa categoria funzionale in assenza di opere edilizie, nei casi individuati dalla disciplina di cui all'articolo 98;”.

4. Al comma 4 dell'articolo 136 della l.r.65/2014 dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: “Con riferimento ai mutamenti della destinazione d'uso di cui al comma 2, lettera a quater), l'interessato trasmette allo sportello unico la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, la conformità agli strumenti urbanistici approvati o alla disciplina di cui all'articolo 98.”.

Art.27

Adeguamento alle disposizioni in materia di definizioni uniformi e di pianificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio. Modifiche all'articolo 139 della l.r. 65/2014

1. Al comma 1 dell'articolo 139 della l.r.65/2014 le parole “utile lorda” sono sostituite con la parola “edificabile”.

Art.28

Adeguamento della normativa regionale alla normativa statale. Introduzione della SCIA in sanatoria. Modifiche all'articolo 182 della l.r.65/2014

1. Al comma 2 dell'articolo 182 della l.r.65/2014 le parole “o dell'attestazione di conformità” sono sostituite dalle seguenti “in sanatoria o delle verifiche di propria competenza nel caso di SCIA”.

2. Al comma 4 dell'articolo 182 della l.r.65/2014 le parole “o l'attestazione di conformità” sono sostituite dalle seguenti: “in sanatoria oppure l'interessato presenta la SCIA”.

Art.29

Disposizioni per l'adeguamento alla normativa statale della disciplina sui mutamenti di destinazione d'uso senza opere. Modifiche all'articolo 183 della l.r.65/2014

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 183 della l.r.65/2014 è inserito il seguente:

“1 bis. Il permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato alla sola incidenza degli oneri di urbanizzazione nel caso dei mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d’uso di cui all’articolo 134, comma 1, lettera e bis) eseguiti in assenza di opere edilizie o correlati ad interventi di restauro e risanamento conservativo.”.

2. Al comma 3 dell'articolo 183 della l.r.65/2014 le parole “nonchè i mutamenti di destinazione d'uso eseguiti in assenza di opere edilizie,” sono eliminate.

Art.30

Adeguamento alle disposizioni in materia di definizioni uniformi e di pianificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio. Modifiche all'articolo 184 della l.r. 65/2014

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 184 della l.r.65/2014 le parole “abitabili o agibili” sono eliminate.

Art.31

Adeguamento alle disposizioni in materia di definizioni uniformi e di pianificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio. Modifiche all'articolo 188 della l.r. 65/2014

1. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 188 della l.r.65/2014 la parola “abitabile” è eliminata.

2. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 188 della l.r.65/2014 la parola “abitabili” è eliminata.

Art.32

Disposizioni per l'adeguamento alla normativa statale della disciplina sui mutamenti di destinazione d'uso senza opere. Modifiche all'articolo 191 della l.r.65/2014

1. Al comma 6 dell'articolo 191 della l.r.65/2014 il secondo e ultimo periodo è eliminato.

Art.33

Disposizioni per l'adeguamento alla normativa statale della disciplina sui mutamenti di destinazione d'uso senza opere e alle disposizioni in materia di definizioni uniformi e di pianificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio. Modifiche all'articolo 196 della l.r.65/2014

1. Al comma 2 dell’articolo 196, dopo le parole “la demolizione”, sono inserite le seguenti:”,entro il termine di 90 giorni,”.

2. Al comma 3 dell'articolo 196 della l.r.65/2014 le parole “utile lorda” sono sostituite con la parola “totale”.

3.Alla lettera b) del comma 8 dell'articolo 196 della l.r.65/2014 la parola “utile” è sostituita con la parola “calpestabile” e per la punteggiatura il punto è sostituito con il punto e virgola.

4. Dopo la lettera b) del comma 8 dell'articolo 196 della l.r.65/2014 è inserita la seguente:

“b bis) nei casi di mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d’uso di immobili, o di loro parti, non accompagnati dall’esecuzione di opere edilizie, ove ricadenti all’interno delle zone omogenee “A” di cui al d.m. 1444/1968 o ad esse assimilate dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica.”.

5. Al comma 9 bis dell’articolo 196 della l.r.65/2014 le parole “comma 2” sono sostituite con le seguenti “commi 2 e 2 bis”.

Art.34

Adeguamento alle disposizioni in materia di definizioni uniformi e di pianificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio. Modifiche all’articolo 197 della l.r. 65/2014

1. Alle lettere b) e c) del comma 1 dell’articolo 197 della l.r.65/2014 la parola “utile” è sostituita con la parola “calpestabile”.

Art.35

Disposizioni per l’adeguamento alla normativa statale della disciplina sui mutamenti di destinazione d’uso senza opere. Modifiche all’articolo 200 della l.r.65/2014

1. Al comma 1 dell’articolo 200 della l.r.65/2014 dopo le parole “regolamenti edilizi” sono inserite le seguenti: “, oppure dalla disciplina di cui all’articolo 98”.

2. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 200 della l.r.65/2014 dopo “e),” è aggiunta “e bis),”.

3. Dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

“6 bis. Nel caso dei mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d’uso di cui all’articolo 135, comma 2, lettera e bis) eseguiti, senza opere edilizie, in assenza o in difformità dalla SCIA e in difformità dalle norme urbanistiche o dalle prescrizioni degli strumenti della pianificazione urbanistica comunali, oppure dalla disciplina di cui all’articolo 98, il comune ordina la cessazione dell’utilizzazione difforme dell’immobile, disponendo che questa avvenga entro il termine massimo di sei mesi.

6 ter. Se il responsabile dell’abuso non provvede nel termine assegnato, il comune irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 1.000,00 euro e 5.000,00 euro, salva l’applicazione di altre misure e sanzioni previste dalle norme vigenti.”.

Art.36

Disposizioni per l’adeguamento alla normativa statale della disciplina sui mutamenti di destinazione d’uso senza opere. Modifiche all’articolo 201 della l.r.65/2014

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 201 della l.r.65/2014 sono inseriti i seguenti:

“2 bis. Nel caso dei mutamenti della destinazione d’uso di immobili, o di loro parti, eseguiti all’interno della stessa categoria funzionale, in assenza di opere edilizie, in difformità dalle norme urbanistiche o dalle prescrizioni degli strumenti della pianificazione urbanistica comunali, oppure

dalla disciplina di cui all'articolo 98, il comune ordina la cessazione dell'utilizzazione difforme dell'immobile, disponendo che questa avvenga entro il termine massimo di sei mesi.

2 ter. Se il responsabile dell'abuso non provvede nel termine assegnato, il comune irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 500,00 euro e 2.000,00 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste dalle norme vigenti.”.

Art.37

Disposizioni per l'adeguamento alla normativa statale della disciplina sui mutamenti di destinazione d'uso senza opere. Abrogazione dell'articolo 202 della l.r.65/2014

1. L'articolo 202 della l.r.65/2014 è abrogato.

Art.38

Disposizioni per l'adeguamento alla normativa statale della disciplina sui mutamenti di destinazione d'uso senza opere. Modifiche all'articolo 205 della l.r.65/2014

1. Al comma 1 dell'articolo 205 della l.r.65/2014 dopo le parole “sostituzione edilizia,” sono inserite le seguenti: “oppure gli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva o conservativa comportanti mutamento urbanisticamente rilevante della destinazione d'uso di immobili ricadenti nelle zone omogenee “A” o ad esse assimilate dagli strumenti della pianificazione urbanistica comunali,”.

2. Il punto 4) della lettera b) del comma 2 dell'articolo 205 della l.r.65/2014 è eliminato.

Art. 39

Adeguamento della normativa regionale alla normativa statale. Introduzione della SCIA in sanatoria. Modifiche all'articolo 209 della l.r.65/2014

1. Il comma 1 dell'articolo 209 della l.r.65/2014 è sostituito dal seguente:

“1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 182, in caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, oppure in assenza di SCIA o in difformità da essa, l'avente titolo può ottenere la sanatoria quando l'intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso che al momento della presentazione della domanda. L'istanza di rilascio del permesso di costruire in sanatoria o la SCIA in sanatoria possono essere presentate:

- a) per le fattispecie di cui all'articolo 196, fino alla notifica dell'accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione a demolire, di cui al comma 4 del medesimo articolo;
- b) per le fattispecie di cui all'articolo 199 e 206, fino alla rimozione o demolizione delle opere abusive. In ipotesi di applicazione delle sanzioni pecuniarie sostitutive della rimessa in pristino,

anche ad avvenuto pagamento della sanzione irrogata dal comune, purché in presenza dei presupposti di cui al presente comma;

c) per le fattispecie di cui all'articolo 200, comma 1, anche ad avvenuto pagamento della sanzione pecuniaria irrogata dal comune. “.

2. Il comma 2 dell'articolo 209 della l.r.65/2014 è sostituito dal seguente:

“2. In presenza dei presupposti di cui al comma 1 può essere presentata:

a) istanza di rilascio del permesso di costruire in sanatoria per gli interventi ed opere di cui all'articolo 134, nonché per gli interventi di ristrutturazione edilizia conservativa di cui all'articolo 135, comma 2, lettere d), nei casi in cui ricorrano le condizioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), del d.p.r. 380/2001;

b) SCIA in sanatoria per gli interventi ed opere previsti dall'articolo 135, diversi da quelli di cui alla lettera a).”.

3. Il comma 3 dell'articolo 209 della l.r.65/2014 è sostituito dal seguente:

“3. Alle istanze di sanatoria e alle SCIA in sanatoria di cui al comma 1 si applicano le misure di salvaguardia previste dalla normativa vigente. L'istanza di sanatoria e la SCIA in sanatoria sono corredate di tutta la documentazione di cui agli articoli 142 e 145 necessaria per le verifiche di conformità da parte del comune. “.

4. Il comma 6 dell'articolo 209 della l.r.65/2014 è sostituito dal seguente:

“6. Alla SCIA in sanatoria si applicano gli articoli 145, 146 e 147. Nel caso in cui la verifica di cui all'articolo 145 comma 6 abbia esito negativo, il comune notifica al proponente la non sanabilità degli interventi effettuati e la conseguente applicazione delle relative sanzioni. La sanatoria è subordinata al pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, di una somma determinata dal comune stesso, da euro 1.000,00 a euro 5.164,00 in ragione della natura e consistenza dell'abuso.”.

5. Il comma 7 dell'articolo 209 della l.r.65/2014 è sostituito dal seguente:

“7. Il rilascio del permesso di costruire in sanatoria e la SCIA in sanatoria comportano inoltre il pagamento dei contributi di cui al capo I, se dovuti.”.

6. Il comma 8 dell'articolo 209 della l.r.65/2014 è sostituito dal seguente:

“8. L'avente titolo può ottenere la sanatoria ai sensi del presente articolo, per opere eseguite su immobili o aree soggetti a tutela paesaggistica ai sensi della parte III del Codice, esclusivamente a seguito della irrogazione delle sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 167 del Codice medesimo.”.

Art.40

Adeguamento alle disposizioni in materia di definizioni uniformi e di pianificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio. Modifiche all'articolo 220 della l.r. 65/2014

1. Al comma 7 dell'articolo 220 della l.r.65/2014 la parola “utile” è sostituita con la parola “calpestable”.

Art. 41

Disposizioni transitorie. Modifiche all'art.238 della l.r.65/2014

1. Ai commi 1 e 2 dell'articolo 238 della l.r.65/2014 dopo la parola “articoli” è aggiunto il seguente: “222”.

Art.42

Abrogazione dell'articolo 241 della l.r.65/2014 sulla disciplina transitoria con riferimento alla superficie utile lorda per gli interventi di rigenerazione urbana

1. L'articolo 241 della l.r.65/2014 è abrogato.

Art.43

Disposizioni particolari per interventi industriali, artigianali, commerciali al dettaglio, direzionali e di servizio. Inserimento dell'articolo 252 ter nella l.r.65/2014.

1. Dopo l'articolo 252 bis della l.r.65/2014 è aggiunto il seguente:

“Art. 252 ter

Disposizioni particolari per interventi industriali, artigianali, commerciali al dettaglio, direzionali e di servizio.

1. Nei casi di cui agli articoli 222, 228, 229, 230, 231, 232, 233 e 234 sono ammesse varianti agli strumenti urbanistici generali per interventi sul patrimonio edilizio esistente comportanti il cambio di destinazione d'uso verso le categorie funzionali di cui alle lettere b), c) ed e) dell'articolo 99, secondo le disposizioni di cui al titolo II.

2. La disposizioni di cui al comma 1 si applica anche alle varianti agli strumenti urbanistici generali relativamente alla previsione e alla realizzazione di interventi per le categorie funzionali di cui al medesimo comma, in contesti produttivi esistenti.

3. Le varianti di cui ai commi 1 e 2 sono ammesse qualora il comune abbia già avviato il piano operativo o lo avvii contestualmente alla variante medesima.”

Art. 44

Disposizioni particolari per il recepimento dei progetti di paesaggio negli strumenti urbanistici.
Introduzione dell'articolo 252 quater alla l.r.65/2014

1. Dopo l'articolo 252 ter della l.r.65/2014 è inserito il seguente:

“1. Nei casi di cui agli articoli 222, 228, 229, 230, 231, 232, 233 e 234, sono ammesse le varianti agli strumenti urbanistici generali finalizzate al recepimento dei progetti di paesaggio di cui al comma 2 dell'articolo 89.”.